

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai Magistrati:

Umberto Luigi Cesare
- Presidente -
Giuseppe Scotti
Marco Marulli - Consigliere -
Rosario Caiazza - Consigliere -
Annamaria Casadonte - Consigliera rel-
Maura Caprioli - Consigliera -

Oggetto

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUSUd. 11/11/2022 -
CC

R.G.N. 30225/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30225-2021 proposto da:

, elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avvocato
che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO ex lege rappresentato
dall'avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei
Portoghesi 12;

- resistente -

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositata il
18/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del
11/11/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

rilevato che

1. **impugna per cassazione il decreto**
n.7144/2021 con cui il tribunale di Milano ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale.
2. A sostegno delle richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o della protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251 del 2007 ovvero dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, egli ha allegato di essere espatriato dalla Cina facendo ingresso in Italia il 13 aprile 2016 munito di passaporto cinese.
3. Ha inoltre dichiarato di non essere sposato, di non avere figli e che in Cina è rimasta la madre.
4. In relazione ai motivi dell'espatrio egli ha dichiarato di essersi convertito alla Chiesa di Dio Onnipotente nel 2009, di partecipare attivamente alla vita della comunità religiosa con il ruolo di organizzatore di incontri che, come altri membri della stessa, ha anche ospitato in casa sua.
5. Il richiedente asilo aggiungeva che a causa di questo credo religioso, osteggiato dal governo e dal partito cinese, era stato costretto a trasferirsi in altra città rispetto a quella di nascita.
6. Riferiva che a seguito delle torture subite da un adepto del medesimo credo dopo essere stato arrestato da parte della polizia, costui aveva indicato anche il suo nome sicchè era venuto a conoscenza di essere ricercato e, pertanto, si era risolto a lasciare Cina alla volta dell'Italia.
7. Egli ha dichiarato di temere, in caso di rimpatrio, di essere perseguitato per motivi religiosi.
8. Il tribunale di Milano ha rigettato le sue domande non ritenendo credibile che il ricorrente abbia lasciato il paese per motivi religiosi e, pertanto, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.



9. Quanto alla protezione sussidiaria il tribunale ha escluso a seguito della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente, la sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art.14 del d.lgs. 251/2007, non ravvisando neppure in Cina una situazione di conflitto armato interno secondo la previsione del decreto legislativo art. 14 lett. c) d.lgs. cit., interpretata alla luce della giurisprudenza dell'Unione Europea.

10. Quanto al riconoscimento della protezione umanitaria il tribunale ha ritenuto che l'attestato di conoscenza della lingua italiana nonché gli attestati di appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente e Stella del Mattino ed una fotografia del ricorrente durante l'attività di volontariato non costituiscano elementi idonei ai fini del riconoscimento, secondo la disciplina entrata in vigore dapprima con il d.l.113/2018 conv. in legge 132/2018 e successivamente con il d.l. n.130/2020 conv. in legge 173/2020 la protezione speciale in una delle forme *ratione temporis* applicabili.

11. La cassazione del suddetto decreto reso pubblico il 18/10/2021 è chiesta da _____ con ricorso notificato il 2/12/2021 ed affidato a quattro motivi.

12. Il Ministero dell'interno si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. .

considerato che

13. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 5 d.lgs. 251/2007 e art. 8, comma 3 d.lgs. 25/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si censura la valutazione di non credibilità dell'intera allegazione del ricorrente perché svolta dal tribunale all'esito di un'atomistica disamina delle singole circostanze dedotte in giudizio, senza che il giudicante abbia considerato l'intera narrazione del richiedente secondo un criterio di unitarietà argomentativa e senza concedere al ricorrente il beneficio del dubbio con riferimento a circostanze che non sono



risultate smentite e rispetto alle quali il tribunale non ha esercitato i poteri ufficiosi attribuitigli dalle specifiche disposizioni citate dell'art. 3 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008.

13.1. Il ricorrente contesta che il tribunale di Milano sia giunto ad una valutazione negativa sulla credibilità del ricorrente non rispettando i criteri normativi richiamati, affermando di non poter considerare credibile la vicenda narrata dal ricorrente senza al contempo disporre alcune indagini officiose, omettendo di disporre l'interrogatorio libero del medesimo al fine di chiarire i dubbi sulla sua credibilità e senza ammettere le prove testimoniali dallo stesso richieste.

14. Con il secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.) si deduce che il tribunale abbia omesso di esaminare l'attuale appartenenza religiosa del ricorrente alla Chiesa di Dio Onnipotente rispetto alla quale il ricorrente aveva dedotto specifici capitoli di prova, la cui ammissione è stata implicitamente rigettata senza motivare in alcun modo.

14.1. Assume il ricorrente che tale circostanza era decisiva ai fini della statuizione con particolare riferimento all'art. 4 del d.lgs. 251 del 2007 come rilevato nel richiamato precedente di questa Corte n. 23097 del 2020, avendo lo stesso giudice di merito argomentato sul grave rischio di persecuzione che corrono gli aderenti alla predetta chiesa, a prescindere dal momento o dal luogo in cui tale adesione si sia verificata.

14.2. L'accertamento richiesto sarebbe rilevante e decisivo, ad avviso del ricorrente, attesa la possibilità di applicare il principio di diritto già affermato nella sentenza di questa Corte n. 22097/2020 secondo la quale il timore di persecuzione può ritenersi fondato anche in ragione di avvenimenti verificatisi dopo la partenza del



richiedente dal suo paese d'origine ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 251/2007.

15. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.8, comma 1 b), del d. lgs. 251/2007 e art. 3, comma 1 e 5, del d. lgs. 251/2007 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si censura il sindacato svolto dal tribunale sulle modalità della maturazione della conversione religiosa del ricorrente e sulle condotte personali assunte nella pratica religiosa, deducendo che, diversamente, il tribunale si sarebbe dovuto limitare ad accertare la mera appartenenza del richiedente alla confessione religiosa oggetto di persecuzione al fine di verificare il rischio di persecuzione cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

16. Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si deduce il vizio di motivazione apparente per avere il tribunale dichiarato "molto dubbia" l'appartenenza religiosa del ricorrente senza alcun cenno all'attuale appartenenza religiosa del medesimo e senza avere in merito a tale circostanza ammesso la prova testimoniale dedotta in ricorso e reiterata in udienza.

17. Osserva il Collegio che il primo e terzo motivo, attinenti la ritenuta non credibilità del vicenda personale narrata dal richiedente con riferimento alla conversione religiosa, all'attività svolta come aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa di Dio in Cina ed al connesso timore di persecuzione e di esposizione al rischio di grave in caso di rimpatrio, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

17.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è



censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. 3340/2019; id.13578/2020).

17.2. La Corte ha inoltre affermato che in materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251 del 2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass.26149/2022).

17.3.Ciò posto, nel caso di specie il giudice del merito ha svolto l'esame della domanda alla stregua dei criteri normativi enucleati nell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 251/2007, esprimendo una complessiva e motivata valutazione di genericità e di specifica inverosimiglianza che il ricorrente non attacca con la necessaria indicazione dello specifico fatto omesso ed idoneo a determinare



una diversa conclusione dell'esame della sua **domanda di** protezione.

17.4. Il giudice del merito ha infatti valutato tutte le circostanze allegare dal richiedente ma ha ritenuto, spiegandone la ragione, che alcune non fossero plausibili, ipotesi prevista dall'art. 3, comma 5, lett.c) d.lgs. 251/2007 e sufficiente ad escludere la possibilità per il giudice di ritenerle veritiere.

17.5. Inoltre, l'asserito omesso esame dell'attuale appartenenza religiosa rileva piuttosto ai fini della delibazione del secondo e quarto motivo come di seguito considerato.

18. Il secondo e quarto motivo, che attengono alla medesima questione relativa all'attuale condizione di appartenente alla Chiesa di Dio e Stella del Mattino possono pure essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

18.1. La Corte ha da tempo chiarito che in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere una misura tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato sull'accertamento della situazione attuale ed aggiornata, riferito al momento della decisione, consentendo l'art. 4 del d.lgs.19 novembre 2007, n. 251 che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente, quando sia accertato che le attività adottate costituiscano l'espressione e la continuazione di convinzioni ed orientamenti già manifestati nel paese d'origine (cfr.Cass.13172/2013).

18.2. Inoltre anche di recente è stato precisato che in tema di protezione sussidiaria, il pericolo di "danno grave" in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza,



poiché il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato "sur place", divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza (cfr. Cass. 2954/2020).

18.3. Ne consegue che l'esame della domanda di protezione nel caso di specie andava condotto anche alla luce dell'art. 4 del d.lgs. 251/2007 che riguarda il bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine.

18.4. In particolare la norma dispone che *"La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine"*.

18.5. Nel caso di specie il giudice ha esaminato le produzioni documentali dell'attestato della conoscenza della lingua e della frequentazione delle chiese (solo) rispetto alla domanda di protezione speciale, trascurando di procedere alla verifica della rilevanza di tali ultimi attestati ai fini della sussistenza dei presupposti del riconoscimento della domanda ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 251/2007, e cioè della condizione di praticante del credo religioso non riconosciuto in Cina e dei rischi connessi all'eventuale rimpatrio.

18.6. Emerge cioè dalla decisione impugnata che l'attestazione dell'appartenenza religiosa allegata dal ricorrente e la richiesta di ammissione di prova testimoniale sulla medesima circostanza non siano state esaminate alla luce della citata previsione contenuta nell'art. 4 d.lgs. 251/2007, con l'ulteriore considerazione che non è giustificata la statuizione di rigetto implicito, priva, di riferimento alla domanda di protezione "sur place".



18.7. Appare altresì fondato il denunciato difetto di motivazione ravvisabile nel caso di provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, così violando il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Cass. Cass. 9952/2017; id.4200/2021).

18.8. La mancanza di riferimenti alle richieste prove testimoniali (trascritte a pag. 19 del ricorso) ed aventi ad oggetto l'appartenenza religiosa del richiedente alla chiesa di Dio Onnipotente ed all'attività dal medesimo svolta nella relativa comunità, conferma la sussistenza del vizio di mancato esame dei fatti allegati e rilevanti ai sensi del citato art. 4 d.lgs. 251/2007.

19. Il provvedimento impugnato va dunque cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al tribunale di Milano, in diversa composizione, per l'esame dell'allegata appartenenza religiosa ai fini della sussistenza dei requisiti della domanda di protezione in applicazione dell'art. 4 d.lgs. 251/2007, secondo i principi di diritto sopra richiamati.

20. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e quarto motivo, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, l'11 novembre 2022.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

